

**CONTRATTO DI LAVORO
DEL DIRETTORE GENERALE
DELL' AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
POLICLINICO RODOLICO – S.MARCO di CATANIA**

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di settembre, in Palermo, presso l'Assessorato Regionale alla Salute, sono presenti:

1) l'Avv. Ruggero Razza, nato a Milano il 23 settembre 1980, nella qualità di Assessore *pro-tempore* per la Salute della Regione Siciliana, c.f. 80012000826, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 643/Area 1^/S.G. del 29 novembre 2017;

-da una parte-

2) il Dott. Gaetano Sirna, nato a Cesarò (Me) il 28 agosto 1953, c.f. SRNGTN53M28C568V, residente a Taormin, via Leonardo Da Vinci n. 44;

-dall'altra parte-

Con successivo intervento, per adesione, in Catania
ai sensi dell'art. 4, co. 2 del Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2020

3) del Prof. Francesco Priolo, nato a Catania, il 25 novembre 1961, nella qualità di Magnifico Rettore *pro-tempore* dell'Università degli Studi di Catania, c.f. PRLFNC61S25C351E, nominato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 2019.

* * * * *

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 613/Serv. 1°/S.G. del 29 ottobre 2020, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 22 ottobre 2020, il Dott. Gaetano Sirna è stato nominato Direttore Generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Catania, indicata in premessa, ai sensi della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 del D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii., per la durata di anni tre, con contestuale autorizzazione alla stipula del relativo contratto di diritto privato secondo lo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019;

- il Dott. Gaetano Sirna, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 19/1997 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ha prodotto dichiarazione, esaminata dalla Segreteria Tecnica dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore, peraltro confermata con la sottoscrizione del presente contratto, attestante, tra l'altro, di non incorrere in nessuna delle cause di inconfiribilità dell'incarico di cui agli artt. 3, 5 e 8 del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 e ss.mm.ii. e di incompatibilità di cui agli artt. 10 e 14 dello stesso Decreto, e che non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 3, co. 11 del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;

- la Giunta Regionale di Governo, con la citata deliberazione n. 448/2022 ha autorizzato la stipula del presente contratto che intende disciplinare il rapporto tra le Parti, con l'inserimento di una clausola convenzionale che comporta la cessazione automatica del dott. Sirna dall'incarico al momento del raggiungimento del limite massimo di età previsto dalla normativa vigente per il collocamento in quiescenza;


**QUANTO SOPRA PREMESSO TRALE PARTI,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1

(Oggetto e contenuto del presente contratto)

1.- Con il presente contratto di lavoro, l'Assessore per la Salute della Regione Siciliana ed il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Catania, indicata in premessa, Dott. Gaetano Sirna, concordano i contenuti e le modalità di attuazione dell'incarico conferito con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 613/Serv. 1°/S.G. del 29 ottobre 2020.

2.- Nell'espletamento dell'incarico, il Dott. Sirna eserciterà le funzioni attribuite al Direttore Generale dalla normativa vigente e, in particolare, dal D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii., dalla l.r. n. 30 del 3 novembre 1993 per quanto compatibile, dalla l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii., nonché da ogni altra norma, regolamento, legge e atto della programmazione regionale.



3.- Il Direttore Generale è tenuto, altresì, all'osservanza dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riguardo ai dati di bilancio e ai costi del personale.

4.- In particolare, al Direttore Generale spettano tutte le funzioni di gestione complessiva dell'Azienda da lui diretta, nonché la rappresentanza legale della stessa.

Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusività dell'impegno)

1.- Il Direttore Generale, che elegge domicilio presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria in premessa, si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo.

Art. 3

(Obiettivi)

1.- Nell'espletamento dell'incarico, il Direttore Generale - congiuntamente con il Direttore Amministrativo e con il Direttore Sanitario, ognuno per quanto di propria competenza, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti - è tenuto al perseguimento:

1) degli obiettivi generali stabiliti dalla normativa vigente e dal presente contratto;

2) degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente contratto e che verranno annualmente aggiornati dall'Assessorato regionale della Salute;

3) ai sensi dell'art. 4 del vigente Protocollo d'Intesa, degli obiettivi di didattica e di ricerca connessi allo svolgimento dell'attività assistenziale, impartiti con nota prot. n. 1705 del 12 gennaio 2021, dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania, che al predetto fine controfirma per adesione il presente contratto.

2.- Nell'ambito degli obiettivi generali, ai sensi dell'art. 20, co. 4 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii., a pena di decadenza automatica, il Direttore Generale è tenuto:

a) al raggiungimento annuale dell'equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate con l'Assessore per la Salute della Regione Siciliana;

b) all'osservanza degli adempimenti prescritti espressamente a pena di decadenza automatica, ai sensi dell'art. 3-bis, co. 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii, dal Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (P.R.G.L.A.), predisposto in attuazione dell'Intesa Stato/Regioni sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019/2021 di cui all'art. 1, co. 280 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (P.N.G.L.A.), al fine del superamento delle criticità connesse ai lunghi tempi di attesa;

3.- Costituiscono, altresì, obiettivi generali, il cui mancato conseguimento determina la decadenza del Direttore Generale ai sensi dell'art. 20, co. 6, della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii. e la mancata erogazione dell'indennità prevista dall'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 e ss.mm.ii, i seguenti:

A) L'osservanza delle politiche nazionali e regionali di contenimento della spesa, con particolare riguardo:

a.1) al tetto di spesa per il personale assegnato all'Azienda ai sensi dell'art. 1, co. 584 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 che, modificando il comma 3 dell'art. 17 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha esteso fino al 2020 le misure di cui all'art. 2, co. 71 e 72, della legge n. 191/2009 e ss.mm.ii.;

a.2) al programma triennale di riduzione della spesa del personale a tempo determinato, da redigere nel rispetto dell'art. 9, co. 28, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, secondo misure percentuali e tempistiche indicate nel programma stesso che, corredato da apposita relazione, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assessorato;

a.3) all'acquisto di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente, di cui al vigente Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, fatte salve le gare centralizzate programmate (C.U.C. e/o di Bacino), dovrà farsi ricorso, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. d) della legge n. 135 del 7 agosto 2012, di conversione con modificazioni del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, esclusivamente alle procedure

CONSIP e Me.Pa., per le categorie merceologiche ivi presenti e quantitativamente coerenti allo specifico fabbisogno e, comunque, nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale e dei relativi atti regolamentari e/o attuativi nel caso in cui i prezzi siano competitivi rispetto a quelli forniti da altri operatori. Il ricorso a procedure negoziate e di urgenza - con esclusione dei casi di privativa industriale - non giustificato e sistematico, ed il rinnovo di contratti in difetto di programmazione, potranno costituire causa di rescissione unilaterale del contratto da parte dell'Amministrazione;

a.4) per l'Area di emergenza e urgenza e per il Pronto soccorso, l'attivazione delle procedure connesse al completo utilizzo delle somme assegnate a valere sulle risorse residue accantonate nella G.S.A, per gli anni 2017/2018, di cui al D.A. n. 2726 del 22 dicembre 2017 e al D.A. n. 1839 del 12 ottobre 2018, per l'adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dal D.A. n. 890/2002, secondo la seguente tempistica:

31 dicembre 2020	Progettazione esecutiva
31 dicembre 2021	Avvio lavori

a.5) all'assistenza farmaceutica territoriale/ospedaliera, che sarà valutata in ciascuno dei tre anni del mandato in funzione del rispetto delle risorse definite in sede di negoziazione.

B) Osservanza degli obblighi in materia di "Flussi informativi", sia di istituzione nazionale che regionale, con particolare riguardo al rispetto dei tempi di trasmissione, alla qualità del dato, anche, in termini di coerenza con altre fonti informative e, di completezza, avuto riguardo tanto alle strutture di competenza dell'Azienda che alla periodicità di ciascun file, secondo i criteri di valutazione che saranno specificati con separato atto dell'Assessorato.

C) Osservanza degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione con specifico riferimento ai rischi corruttivi in sanità, nonché degli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, al fine di rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per i cittadini, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico.

D) Osservanza delle disposizioni impartite dalla Regione in materia di libera professione intramuraria ai sensi dell'art. 1, co. 7 della legge n. 120 del 3 agosto 2007 e ss.mm.ii.

4.- I comportamenti contrari agli obiettivi generali di cui al comma precedente costituiscono, in particolare, gravi inadempienze ai sensi dell'art. 20, co. 6 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii.

5.- L'allegato "A" al presente contratto individua gli Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi, nonché il sistema di valutazione degli stessi secondo il modello ivi indicato. La nota prot. n. 1705 del 12 gennaio 2021, a firma del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina, è parimenti allegata al presente contratto *sub* "B" - ai sensi dell'art. 4, co. 6 del vigente Protocollo d'Intesa, ai fini dell'individuazione e dell'approvazione degli obiettivi di didattica e di ricerca connessi a quelli assistenziali da assegnare al Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico di Catania

6.- L'Assessore per la Salute della Regione Siciliana negozierà annualmente con il Direttore Generale gli obiettivi specifici relativi alle aree di cui al comma precedente ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al D.P.C.M. n. 502/1995 e ss.mm.ii. Ove si rendesse necessario per cause eccezionali, gli stessi potranno essere aggiornati e integrati con obiettivi specifici.

Art. 4

(Controllo, valutazione e sanzioni)

1.- L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana esercita l'attività di controllo e di vigilanza istituzionalmente prevista dalla normativa vigente sulle Aziende e sugli Enti sanitari, anche con riferimento agli obiettivi di cui al superiore art. 3.

2.- In particolare, le verifiche del livello di raggiungimento del sistema di obiettivi assegnati al Direttore Generale verranno operate dall'Assessorato della Salute, sulla base del modello di individuazione degli obiettivi predisposto ai sensi dell'art. 16, co. 6 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii., durante l'espletamento del mandato ed a conclusione

dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 19, co. 3 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii. e dall'art. 4 del vigente Protocollo d'intesa con l'Università degli Studi;

3.- Il sistema di valutazione della *performance* del Direttore Generale di cui all'allegato "A" verrà rimodulato coerentemente con l'implementazione o l'aggiornamento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che saranno assegnati in correlazione alle esigenze di politica sanitaria del S.S.R.

4.- Qualora, al termine delle verifiche effettuate, il Direttore Generale non consegua il 60% della valutazione complessiva degli "Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi" e/o il 60% degli "Obiettivi di didattica e di ricerca", il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore per la Salute, pronuncia la decadenza automatica dello stesso con la procedura di cui all'art. 20, co. 4 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii., provvedendo conseguentemente alla sua sostituzione.

Art. 5

(Cause di decadenza e di risoluzione del rapporto)

1.- Trascorsi 24 mesi dalla nomina, la Regione Siciliana, entro ulteriori sessanta giorni, verificherà i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 al fine di procedere o meno, ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii., alla riconferma del Direttore Generale.

2.- Qualora ricorrano gravi motivi o la reiterata omissione di atti obbligatori per legge o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché nel caso del mancato rispetto degli atti di programmazione sanitaria, il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore per la Salute, con la procedura di cui all'art. 20, co. 6 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii., pronuncia la decadenza del Direttore Generale.

3.- Costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro la condanna del Direttore Generale, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati particolarmente gravi e infamanti e fortemente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione, che rendano inopportuna la permanenza nell'incarico, ivi compresi i reati di cui all'art. 3

co. 1 del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 e ss.mm.ii. e di cui all'art. 3, co. 11, lett. a) del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.

4.- L'annullamento della procedura di nomina di cui in premessa o di uno degli atti ad essa inerenti comporterà la risoluzione *ipso iure* del presente contratto mediante semplice raccomandata a.r. Per detta ultima evenienza, le parti si danno reciprocamente atto che nulla è dovuto a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, di emolumenti o di indennità aggiuntive di qualsivoglia genere e natura.

Art. 6

(Trattamento economico)

1.- Il compenso del Direttore Generale, al lordo delle trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative che per legge sono poste a carico dello stesso, da corrispondere comunque entro il limite dell'importo massimo previsto per i Direttori Generali dal D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319 del 31 maggio 2001, è determinato in € 154.937,07 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07), così come stabilito per le Aziende inserite in fascia "A", come l'A.O.U. Policlinico di Catania, dalla Giunta regionale di Governo con deliberazione n. 327 del 27 agosto 2009.

2.- Il suddetto trattamento economico, annuale ed omnicomprensivo, sarà corrisposto in dodicesimi e potrà essere integrato di una ulteriore quota, sino al 20% dell'importo totale lordo, proporzionalmente ai risultati di gestione ottenuti in rapporto alla realizzazione in termini percentuali degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, misurata secondo la metodologia di cui all'allegato "A" del presente contratto.

3.- Ai sensi dell'art. 1, co. 865 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, il riconoscimento di una quota pari al 30% dell'indennità di risultato di cui al precedente comma 2 è condizionato al rispetto dei termini di pagamento previsti dal vigente ordinamento. In particolare, la predetta quota:

a) non è riconosciuta qualora l'Azienda registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione almeno del 10% del debito commerciale residuo;

b) è riconosciuta per il 50% qualora l'Azienda registri ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;

c) è riconosciuta per il 75% qualora l'Azienda registri ritardi compresi tra undici e trenta giorni;

d) è riconosciuta per il 90% qualora l'Azienda registri ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

4.- L'erogazione della quota integrativa di cui al comma 2 non sarà autorizzata nell'ipotesi in cui il risultato conseguito sia inferiore al 60% in termini percentuali degli obiettivi.

5.- Il Direttore Generale, se dipendente pubblico o privato, in regime di aspettativa senza assegni, è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 3, co. 8 del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.

6.- Il trattamento economico sopra definito è comprensivo delle spese eventualmente sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

7.- Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'incarico verranno rimborsate in misura pari a quella stabilita per i Dirigenti Generali dello Stato di livello C.


8.- Ai fini IVA, l'incarico è da ritenersi escluso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., così come chiarito dalla Circolare ministeriale n. 207/E/2000.

9.- Le parti stabiliscono e si danno reciprocamente atto che nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso anche nei casi di decadenza previsti dall'art. 2, co. 4 e 5 del D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 20 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii.

Art. 7

(Durata del contratto)

1.- Il presente contratto, la cui validità decorre dalla data del verbale di immissione nelle funzioni di Direttore Generale, ha durata triennale e comunque non oltre il raggiungimento da parte del dott. Sirna del limite massimo di età previsto dalla normativa vigente per il collocamento in quiescenza.




Art. 8
(Rinvio)

1.- Per quanto non espressamente previsto dal D. Lgs. n. 171/2016, dal D. Lgs. n. 502/1992, dal D. Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii., dalle leggi regionali n. 30/1993 e n. 5/2009, dal Protocollo d'Intesa del 29 gennaio 2015 e dal presente contratto, le Parti fanno esplicito rinvio agli artt. 2222 e ss. del Codice Civile.


Art. 9
(Registrazione del contratto)

- 1.- Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
- 2.- Le spese di registrazione sono a carico del Direttore Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gaetano Sirna)




L'ASSESSORE PER LA SALUTE
(Avv. Ruggiero Rizza)



controfirma per approvazione e per adesione

IL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
(Prof. Francesco Priolo)



ALLEGATO "A"

Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi
delle Aziende del S.S.R. della Regione Siciliana